

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia C. 1493 Barbareschi. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla commissione)</i>	106
Abrogazione dell'articolo 1- <i>septies</i> del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. S. 572 Caforio. (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla commissione)</i>	107
Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. S. 1006 Vittoria Franco e S. 1036 Asciutti (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	104
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla commissione)</i>	108

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Barbareschi.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, che istituisce la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Riferisce che la data prescelta per la celebrazione è quella del 21

marzo e che l'istituzione della Giornata quale solennità civile non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né costituisce giorno di vacanza. Osserva che l'articolo 2 della proposta di legge prevede che, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, siano organizzate, ad opera di regioni ed enti locali, iniziative in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica in materia. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, precisa che l'articolo 2 dispone che, in occasione della menzionata Giornata nazionale, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore. Ravvisa l'opportunità che siano promosse apposite iniziative, da parte del Governo e delle regioni, tese a pubblicizzare e rendere visibile, soprattutto nei calendari, l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, concorda con l'osservazione del senatore Vaccari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

S. 572 Caforio.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame. Rileva che l'articolo 1-septies del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, di cui il testo in esame dispone l'abrogazione, stabilisce che il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università. Reputa non conforme l'articolo 1-septies alle norme legislative sull'esercizio delle attività delle professioni sanitarie, in quanto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non prevede l'abilitazione all'esercizio dell'attività sanitaria. Evidenzia che l'equipol-

lenza stabilita dalla disposizione che si intende abrogare attribuisce il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi diversi: per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione, mentre non esiste analoga previsione per il conseguimento della laurea in scienze motorie. La suddetta norma, aggiunge, appare non conforme all'articolo 33 della Costituzione che, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, prevede il superamento di un apposito esame di Stato. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alla materia « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione e presenta altresì profili di attinenza con la materia « professioni », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) valuta favorevolmente il testo del disegno di legge e la proposta di parere del relatore, evidenziando i profili di criticità cui ha dato luogo la prevista equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Il deputato Mario PEPE (PD) si associa alle osservazioni formulate dal relatore e dal senatore Fosson.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.

S. 1006 Vittoria Franco e S. 1036 Ascitti.

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, riferisce sui contenuti dei disegni di legge in esame, di identico contenuto, che dispongono interventi a favore degli alunni affetti da difficoltà evolutive di apprendimento (DSA), quali la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, al fine di agevolare la diagnosi precoce e garantire la piena fruizione del diritto allo studio, prevenire l'insuccesso scolastico ed assicurare il miglior inserimento nel settore lavorativo e nella vita sociale. Segnala che entrambi i disegni di legge in titolo riproducono integralmente il testo approvato, in prima lettura, dalla 7^a Commissione del Senato nella XV legislatura. Riferisce che l'articolo 1 reca il riconoscimento e la definizione di dislessia, disgrafia e discalculia; l'articolo 2 enuncia le finalità del testo; l'articolo 3 dispone in ordine alla diagnosi ed alla riabilitazione; l'articolo 4 attiene alla formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie; gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, misure educative e didattiche di supporto e misure per l'attività lavorativa e sociale; l'articolo 7 dispone in ordine all'attuazione del testo; l'articolo 8 attiene alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia sugli oneri del provvedimento. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 3 riconosce alle istituzioni scolastiche un ruolo attivo nei processi di diagnosi delle DSA, ed assegna al Ministero della pubblica istruzione la facoltà di promuovere, anche in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede che al personale docente e dirigenziale delle scuole sia assicurata una formazione specifica, come pure agli operatori dei servizi sanitari competenti, nonché sull'articolo 7, che rimette ai Ministri della pubblica istruzione e della salute l'emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali volti all'identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA; al Ministro della

pubblica istruzione è rimessa altresì l'emanazione di un decreto che individui le modalità di formazione specifiche dei docenti e le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA. Osserva che l'articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sostiene che nell'ambito della organizzazione scolastica non è attualmente prevista la possibilità di applicare ai bambini strumenti di apprendimento differenziato nei casi di disturbi di apprendimento che non rientrano nelle specifiche patologie indicate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) fa notare che le risorse degli enti locali appaiono insufficienti a finanziare le iniziative menzionate; sarebbe pertanto necessario definire un'adeguata copertura finanziaria delle previsioni recate dal provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore evidenzia che nel caso dei bambini disabili assistiti dalla disciplina prevista dalla predetta legge n. 104 del 1992 gli enti locali talvolta intervengono in quanto la scuola non sempre dispone di idonee risorse economiche. Ritiene pertanto opportuno che le amministrazioni regionali possano contribuire al finanziamento delle iniziative recate dai disegni di legge in esame anche in considerazione del profilo sanitario che in parte connota il contenuto dei protocolli d'intesa richiamati dall'articolo 7 in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (C. 1493 Barbareschi).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1493, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia;

considerato che l'istituzione di una nuova solennità civile della Repubblica richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale con legge dello Stato, e rilevato che la specifica previsione sulle iniziative di sensibilizzazione che

regioni ed enti locali sono tenuti a promuovere, anche nelle istituzioni scolastiche, afferisce a materia di competenza legislativa concorrente, quale la « promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione » di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; preso atto al riguardo che, in ordine alle menzionate iniziative di promozione e sensibilizzazione, viene salvaguardata l'autonomia e le specifiche competenze di regioni ed enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. (S. 572 Caforio).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 572, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia;

considerato che il testo appare riconducibile alle « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, e

che presenta profili di attinenza con la materia « professioni », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente; valutato altresì che l'articolo 33 della Costituzione prevede il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e che l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non ne dispone l'abilitazione all'esercizio dell'attività sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento
(S. 1006 Vittoria Franco e S. 1036 Asciutti).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo degli identici disegni di legge S. 1006 e S. 1036, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recanti nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento;

considerato che i provvedimenti in esame recano norme riconducibili alle materie « tutela della salute » e « istruzione » che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente; preso atto, con particolare riferimento all'istruzione, che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera *m*), assegna alla competenza esclusiva statale la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », e rilevato che il terzo comma del medesimo articolo 117 rinvia alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia

« istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire, all'articolo 7, che i decreti ministeriali ivi richiamati, riguardanti, rispettivamente, la definizione di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali finalizzati all'identificazione precoce delle DSA, e modalità di formazione specifiche dei docenti e forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, affinché siano salvaguardate le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni.